

1) TITOLARITA' DEL CONTRATTO

Il COSMARI (di seguito Titolare del contratto) è un consorzio tra imprese che svolge funzione di promozione e partecipazione delle consorziate agli appalti pubblici e privati. Il Cosmari interviene nella presente offerta quale soggetto titolare del contratto, individuando l'impresa/e consorziata/e affidataria/e dei lavori oggetto di offerta.

2) CONSORZIATE AFFIDATARIE

Le aziende Consorziate Affidatarie del servizio potranno svolgere le attività previste nella presente offerta direttamente con personale e/o mezzi e/o attrezzature proprie o di terzi, oppure ricorrendo al subappalto totale o parziale.

3) OBBLIGHI D.LGS.81/08 E S.M.I.

Gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono in capo al Cliente, a ditte affidatarie ed a eventuali subappaltatori, per quanto di competenza.

4) OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS 81/08 E S.M.I

Il COSMARI è a completa disposizione del cliente per avviare periodici incontri finalizzati all'attuazione delle disposizioni previste dall'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i., volte alla reciproca cooperazione e coordinamento, con l'intento di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori di diverse imprese. Non sarà dato inizio ai lavori fino al compiuto adempimento di quanto sopra riportato.

5) VARIAZIONE COSTO DEI SERVIZI: DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Il costo del servizio potrà subire delle variazioni, anche in corso di validità dell'offerta. Le nuove condizioni Vi saranno tempestivamente comunicate. Il Cliente potrà non accettare le nuove condizioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica. In caso di mancata accettazione, il COSMARI potrà esercitare la facoltà di recedere dal contratto, salvo l'obbligo del Cliente di corrispondere l'importo per i servizi già svolti.

6) CONSULENZE ESTERNE

Il COSMARI potrà avvalersi di consulenti esterni, liberi professionisti e aziende per lo svolgimento parziale o totale dei servizi contrattualizzati, assicurandosi che questi siano in possesso delle competenze e dell'esperienza adeguata all'incarico loro affidato. I consulenti esterni, liberi professionisti e le aziende incaricate dal COSMARI all'esecuzione dei servizi non potranno svolgere alcuna attività se non espressamente e formalmente autorizzati dal COSMARI.

7) RITARDO NEI PAGAMENTI - DIRITTO DI RITENZIONE DEL TITOLARE DEL CONTRATTO

In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicato quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231; sarà addebitato altresì l'importo di € 300,00 per ogni ri.ba. insoluta. Il titolare del contratto a copertura di tutti i suoi crediti e/o da altri oneri, comunque dipendenti dall'esecuzione degli incarichi affidatigli, anche già eseguiti, relativi a prestazioni singole, periodiche o continuative, può esercitare il diritto di ritenzione su quanto si trova nella sua detenzione con facoltà di vendere e trattenere i proventi della vendita - ovvero di farsi assegnare con l'acquisizione in proprietà - in compensazione con ogni eventuale somma che fosse dovuta secondo le disposizioni di cui agli artt. 2756-2761 c.c. Il cliente /committente autorizza sin d'ora la compensazione.

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti concordano espressamente che il COSMARI ha la facoltà di risolvere il contratto o di sospendere i servizi con effetto immediato e dalla data di apposita comunicazione scritta per mancato pagamento alla scadenza del corrispettivo per il servizio reso, senza che il produttore possa richiedere il risarcimento di eventuali danni.

9) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Non saranno imputabili ad alcuna delle parti inadempienze totali o parziali, agli obblighi posti a suo carico, qualora tali inadempimenti derivino da cause di forza maggiore, in queste considerando convenzionalmente compresi tutti i casi di sciopero, agitazioni sindacali, revoca o cessazione delle autorizzazioni di legge, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile alla parte di cui trattasi. Ciascuna delle parti avrà in ogni caso l'obbligo di informare tempestivamente per iscritto l'altra parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento dei suoi obblighi.

10) VALIDITA' PESO A DESTINO

Ai fini della fatturazione, nonché della registrazione sul registro di carico e scarico dei formulari, è da ritenersi valido il peso dei rifiuti rilevato a destinazione.

11) ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO PRENOTATO- PENALE DI RITARDATO E/O MANCATO PREAVVISO

Quando trattasi di servizi di trasporto il conferente s'impegna a versare comunque una penale pari al 30% del prezzo pattuito se l'ordine viene annullato 24 ore prima della data di esecuzione concordata e del 50% nel caso che l'annullamento avvenga nelle ultime 12 ore.

12) RESPONSABILITA' DEL CLIENTE QUALE CUSTODE DI ATTREZZATURE

Se pertinente, il cliente è edotto alla sua qualifica di custode e pertanto sarà responsabile del corretto mantenimento delle attrezzature ottenute in uso dall'azienda consorziata o da altra comunque incaricata, nonché di tutti gli oneri derivanti da tale qualifica. Le attrezzature potranno essere movimentate solo ed esclusivamente dal personale autorizzato dal Cosmari. Per le attrezzature affidate in uso, il Cliente dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione, la formazione e le informazioni relative al corretto utilizzo delle stesse anche al fine di consentire l'attività di formazione ed informazione di cui all'art.73 del D. Lgs. 81/08. Il Cliente sarà responsabile per i danni causati alle attrezzature per uso improprio nonché, a titolo di penale, del valore commerciale delle stesse, qualora, in caso di furto non le restituisca al COSMARI, salva la facoltà del Cliente di dimostrare che i danni siano dipesi da cause a lui non imputabili ai sensi dell'art. 1588 cod. civ.. Alla scadenza naturale del contratto, il cliente, è tenuto a restituire immediatamente le attrezzature ottenute in uso dall'azienda consorziata o da altra comunque incaricata, nelle stesse condizioni in cui sono state consegnate; in difetto, trascorsi inutilmente gg. 30 dalla formale richiesta a mezzo Pec, il Cosmari applicherà al Cliente una penale di € 5.000,00 a ristoro dei danni subiti per la mancata restituzione totale o parziale dell'attrezzatura o in caso di danneggiamento della stessa. L'applicazione delle penali sarà comunicata mediante Pec e sarà direttamente fatturata dal COSMARI.

13) IMBALLAGGIO ETICHETTATURA RIFIUTI

Il carico, l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti si intende a cura del Cliente, che rimane l'unico responsabile della corretta esecuzione di tutte le operazioni necessarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti.

14) RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

Il produttore del rifiuto è responsabile con riferimento ai rifiuti, sia di quanto dichiarato e sottoscritto nelle schede di caratterizzazione (allegate all'ordine e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale della presente), che di tutti i danni che possano derivare al COSMARI e/o terzi e/o all'ambiente, conseguenti alla consegna dei rifiuti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte.

15) DIFFORMITA' DEI RIFIUTI CONFERITI: MAGGIORI COSTI A CARICO DEL CLIENTE

Nel caso in cui il cliente conferisca rifiuti e si palesino eventuali difformità rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative dichiarate dal cliente medesimo, l'Azienda Consorziata o altra comunque incaricata dell'espletamento del servizio richiesto, provvederà alla corretta gestione dei rifiuti conferiti con addebito dei maggiori costi a carico del cliente stesso. Ove la suddetta gestione dei rifiuti non sia possibile, tuttavia, l'Azienda Consorziata o altra incaricata, si riserva il diritto di non espletare il servizio richiesto.

16) RECESSO /SOSPENSIONE PER GIUSTA CAUSA ART. 2119 C.C.

Le parti concordano che il COSMARI ha la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere con effetto immediato e dalla data di apposita comunicazione scritta, senza che il produttore possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi:

- a) per difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal conferente,
- b) qualora i rifiuti o gli impianti di smaltimento o recupero divengano oggetto di nuove normative, disposizioni, modifiche delle autorizzazioni, o in qualsiasi caso di sopravvenute difficoltà, indipendenti dalla volontà del COSMARI, di usufruire degli impianti di smaltimento.

17) OBBLIGHI DEL CLIENTE: IMPEGNO DEL CLIENTE A FORNIRE INFORMAZIONI NECESSARIE AL TITOLARE DEL CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il cliente riconosce che, con l'accettazione dell'offerta, dovrà:

- a) mettere a disposizione del COSMARI tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi e si impegna a trasmettere tutte le informazioni necessarie e ogni nuova informazione di cui venga a conoscenza che possa incidere sulla prestazione dei servizi oggetto di contratto.
- b) Consentire il libero accesso a tutte le informazioni necessarie e autorizza fin d'ora il COSMARI a scattare eventuali fotografie o filmati, fare copie, prelevare campioni ai fini della prestazione dei servizi;
- c) A proprie spese garantire al Cosmari il libero e tempestivo accesso al sito e dovrà fornire tutti i permessi o autorizzazioni necessarie per poter eseguire i lavori richiesti.

18) FORO COMPETENTE

Qualora il cliente ravvisi che i lavori non siano stati eseguiti secondo quanto stabilito nel contratto, il cliente dovrà darne immediata comunicazione scritta al COSMARI, concedendo alla stessa un lasso di tempo ragionevole per poter adottare tutte le azioni correttive ritenute necessarie per porvi rimedio. In deroga alle norme sulla competenza territoriale, si conviene che il Foro di Latina è competente, quale foro esclusivo a decidere in tutti i casi di disaccordo sulla interpretazione o sulla applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare con esclusione di ogni altro foro alternativo.

19) COSTI A CARICO DEL CLIENTE – RICAVI A FAVORE DEL TITOLARE DEL CONTRATTO

E' a carico del Cliente tutto quanto non previsto dalla presente offerta. Se non espressamente citato nella presente offerta le cifre riportate si intendono costi a carico del Cliente, ricavi a favore del titolare del contratto.

20) VALIDITA' DEL CONTRATTO – RINNOVO TACITO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno se non disdetto, dalle parti, almeno 90gg prima della scadenza tramite posta elettronica certificata (pec) ed è soggetto ad eventuale adeguamento Istat. Il suddetto termine annuale è soggetto ad ulteriori applicazioni in difetto di espressa risoluzione.

21) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D.LGS 08/06/2001 N. 231

Il consorzio CO.SMA.RI e le società consorziate hanno adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex. D.lgs 231/01, disponibili per la consultazione sul sito web aziendale. Con l'accettazione della presente offerta il cliente si impegna ad accettarne i contenuti e a condividerne i principi facendoli rispettare al proprio personale apicale e sottoposto. Il mancato rispetto da parte vostra di quanto previsto nei suddetti documenti, comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto di fornitura

22) INTEGRALE MANIFESTAZIONE DI ACCORDI INTERVENUTI

Il presente contratto costituisce l'integrale manifestazione di tutti gli accordi intervenuti, annullando e sostituendo ogni precedente intesa tra le parti in contrapposizione con le disposizioni in questa sede previste con particolare ed esclusivo riferimento alla tipologia di servizio oggetto della prestazione contrattuale.

23) CONFERIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI/SERVIZI DI OFFERTA

Con l'accettazione della presente offerta, il cliente si impegna a conferire al Cosmari la gestione di tutti i rifiuti prodotti/servizi menzionati nella stessa.

24) ACCETTAZIONE VERBALE – ACCETTAZIONE MEDIANTE COPIA COMUNICATA MEDIANTE CANALI TELEMATICI – RATIFICA CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di accettazione verbale, il contratto si intende perfezionato con l'esecuzione del primo servizio e dovrà, previa semplice richiesta del CO.SMA.RI, essere ratificato dal Cliente mediante sottoscrizione dell'offerta commerciale. Il CO.SMA.RI, laddove l'offerta commerciale sia stata accettata mediante comunicazione di copia sottoscritta per il tramite di canali telematici (e-mail ordinaria e/o fax) si riserva di chiedere che il contratto sia ratificato mediante apposizione delle firme in presenza ovvero sia ratificato mediante copia sottoscritta digitalmente dal Cliente da trasmettersi mediante posta elettronica certificata. In ipotesi di mancato riscontro alle suddette richieste e, decorsi inutilmente giorni 5, il CO.SMA.RI potrà interrompere in qualunque momento l'erogazione dei servizi esigendo il pagamento del corrispettivo delle prestazioni già erogate ovvero risolvere unilateralmente gli accordi intercorsi con le modalità sopra indicate (e-mail ordinaria e/o fax) senza incorrere in alcun inadempimento o richiesta di risarcimento del danno.

25) AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI NOME E LOGO

Il Cliente, quale soggetto beneficiario dei servizi descritti nella presente offerta, autorizza il Cosmari all'utilizzo, a scopo di referenza tramite sito internet, depliant, lettere ecc., del proprio nome e logo, nel rispetto della dignità personale e del decoro. Il cliente potrà esercitare il diritto all'oscuramento della propria denominazione sociale semplicemente tramite comunicazione scritta direttamente all'indirizzo di posta elettronica: privacy@cosmari.it. Ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 04.05.2016 (General Data Protection Regulation), i dati personali verranno trattati in modo lecito e corretto, con modalità cartacea ed elettronica.

26) VERIFICA PRESENZA DI ANOMALIE RADIOMETRICHE

L'impianto presso il quale verrà conferito il rifiuto effettuerà all'ingresso un controllo per la verifica della presenza di anomalie radiometriche, ai sensi della norma UNI 10897 del 2016. Nel caso venisse rilevata la presenza di tali anomalie, il Cliente autorizza, senza necessità di alcuna preventiva validazione, l'effettuazione delle azioni di seguito riportate:

a) Individuazione della sorgente/i e conseguente confinamento temporaneo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

- b) Verifica della radioattività residua trascorso un periodo pari ad almeno 7 giorni dal confinamento di cui al punto a.
- c1) Allontanamento e conferimento a deposito autorizzato nel caso di riscontro di anomalia radiometrica residua, decorso il periodo di cui al punto b.
- c2) Trasporto, previo trattamento se previsto, presso impianto di smaltimento finale, laddove non sia più rilevata alcuna anomalia radiometrica.
- Le azioni sopra riportate comporteranno un costo aggiuntivo pari a 1500 € per i punti a) e b) e un costo ulteriore pari a 500 €, oltre alle spese di conferimento al deposito autorizzato, per quanto previsto dal punto c1). Il titolare del contratto precisa che le attività sopra elencate (punti a), b), c1) e c2) devono considerarsi quale insieme di azioni volte al rispetto della disciplina in merito alla tutela dell'ambiente, delle persone e della normativa in materia di gestione di rifiuti e pertanto non soggette ad ulteriore approvazione scritta da parte del Cliente. Il titolare del contratto effettuerà quanto sopra indicato dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al Cliente.

Cosmari 4.0

Essere clienti Cosmari, dà diritto ad avere accesso all'area riservata del sito www.cosmari.it nel quale potrete trovare tutte le informazioni relative al nostro gruppo (specifiche tecniche sui servizi, autorizzazioni, certificazioni, dati sul personale, ecc...)

L'accesso vi permetterà, inoltre, di rimanere costantemente aggiornati sulle novità normative e non solo, inerenti il settore dei rifiuti, iscrivendovi alla nostra newsletter.

Sarà possibile monitorare costantemente l'andamento dei servizi attivi e contrattualizzati. Vi invitiamo pertanto a contattare il nostro ufficio commerciale per ottenere le credenziali e le informazioni necessarie ad utilizzare questo importante strumento.

